

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI PRISCO, TREBBI, GAIANI, TOMASSINI e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1966

Collocamento degli operai dipendenti dall'ANAS, addetti alla manutenzione delle strade statali, nel ruolo dei cantonieri stradali

ONOREVOLI SENATORI. — La consistenza della rete stradale è andata continuamente aumentando in questi ultimi anni; l'ANAS (Azienda nazionale autonoma per le strade statali) che nel 1959 gestiva n. 341 strade statali, ne gestisce attualmente n. 504, con un incremento di ben 13.474 chilometri. Fra qualche anno, in applicazione delle vigenti norme, la rete stradale gestita dall'Azienda passerà dagli attuali 37.500 chilometri a 44.500 chilometri circa.

In questo ultimo lustro, poi, si è andato sviluppando il sistema di applicazione di tappetini in conglomerato bituminoso di spessori vari a seconda delle esigenze delle diverse strade.

Questi fatti hanno portato, spesso, ad utilizzare in maniera diversa il personale operaio inquadrato nei ruoli organici dell'ANAS. L'operaio che aveva originariamente il compito di operare il diserbamento, la pulizia delle cunette, gli spostamenti di terra, l'esecuzione di escavazioni, è stato via via impiegato nelle varie fasi di lavorazione e trattamento del bitume e delle emul-

sioni bituminose, per l'esecuzione di rappezzi lungo le strade.

Questa attività, che richiede un grado di preparazione e di specializzazione superiore a quella degli operai comuni e manovali, corrisponde sostanzialmente alle attribuzioni del cantoniere stradale.

Di fatto si è cercato di ovviare a questa divergenza fra la realtà effettiva e quella giuridica, attribuendo agli operai, che svolgono le funzioni che sono proprie del cantoniere stradale, le mansioni superiori previste dall'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con relativo incremento temporaneo della paga.

Questa soluzione supplisce in parte alle esigenze della pratica, ma non può essere considerata definitiva, sia perchè l'assegnazione di una categoria superiore ha — per legge — carattere assolutamente precario, sia perchè identiche prestazioni di lavoro — quella dell'operaio e quella del cantoniere — vedono un trattamento economico e normativo differenziato con notevoli, ingiustificate sperequazioni a danno degli ope-

rai. Questi, infatti, pur svolgendo in realtà le mansioni del cantoniere stradale vengono a trovarsi in una situazione di inferiorità nei confronti dei colleghi cantonieri.

Il presente disegno di legge ha, appunto, lo scopo di rimuovere le incongruenze segnalate.

Il provvedimento interessa solamente una parte dei 5.148 operai inquadrati nei ruoli organici dell'ANAS; cioè solamente coloro che svolgono effettivamente le mansioni del cantoniere stradale (operai di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria).

L'applicazione del provvedimento non comporterà alcun sostanziale aumento di

spesa perchè gli operai, che, ripetiamo, di fatto svolgono le funzioni di cantoniere, percepiscono, sia pure saltuariamente, una indennità pari alla differenza tra la retribuzione propria della loro qualifica e quella corrispondente alla categoria superiore e soprassoldi a vario titolo che non sono previsti per i cantonieri.

Come si vede il disegno di legge, che raccomandiamo all'attenzione dei colleghi, mira ad eliminare una sperequazione di trattamento economico e normativo che non ha ragione di essere e pertanto poggia su principi di elementare equità amministrativa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli operai in servizio presso l'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, appartenenti alle categorie 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> con la qualifica di mestiere, rispettivamente, di stradini e di manovali ed addetti alla manutenzione delle strade statali, sono collocati, con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale dei cantonieri stradali, previsto dal quadro IV della Tabella E allegata alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, dopo l'ultimo dei cantonieri stradali ivi iscritto, con precedenza degli operai appartenenti alla 3<sup>a</sup> categoria, su quegli appartenenti alla 4<sup>a</sup> categoria.

Il collocamento previsto nel presente comma è disposto anche in soprannumero da assorbire con la promozione a capo cantoniere di 2<sup>a</sup> classe.

Le dotazioni numeriche degli operai di 3<sup>a</sup> e di 4<sup>a</sup> categoria facenti parte della pianta organica degli operai permanenti dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, sono ridotte dello stesso numero di unità che ai sensi del comma primo del presente articolo, sono collocate nel ruolo del personale dei cantonieri stradali.

**Art. 2.**

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi iscritti nel capitolo delle spese per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'eventuale eccedenza con riduzione del fondo riguardante provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni conseguenti.